Cantro agri forma di discriminazione

ANFIAS

Agenzia Antidiscriminazione

SENTENZA CORTE DI APPELLO DI TORINO DEL 7 MAGGIO 2024

Sentenza Corte di Appello di Torino del 7 maggio 2024: la preclusione - aprioristica e senza alcuna

ragione - all'accesso di attività sportiva agonistica rivolto alle persone con disabilità costituisce

discriminazione indiretta.

Con Sentenza del 7 maggio 2024, la Corte di Appello di Torino ha confermato l'Ordinanza emessa

dal Tribunale di Biella con la quale era stata accertata la natura discriminatoria del comportamento

tenuto dalla Federazione Ciclistica Italiana nei confronti di un minore con disabilità intellettiva e

relazionale.

In particolare, i genitori del minore agivano in giudizio rappresentando che negli anni precedenti il

minore con disabilità aveva partecipato a diverse gare sportive nella categoria "Intellectual

Disability" (categoria che prevede la presenza accanto al minore di un accompagnatore nonché la

partenza differenziata rispetto agli altri concorrenti) e che con il tempo la società sportiva si era

accorta che il minore era in grado di partecipare alle gare senza la necessità di un accompagnatore.

Per tali ragioni, il minore veniva sottoposto alla visita medica presso l'Istituto di medicina dello sport

di Torino e otteneva un certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica, nel quale era

espressamente specificato che lo stesso "non presentava controindicazioni in atto alla pratica

agonistica del ciclismo" (certificato ex D.M del 18. 2. 1982).

A fronte di tale certificato, veniva richiesto il tesseramento del minore con disabilità non più nella

categoria "Intellectual Disability" ma nella categoria "Junior sport".

Tuttavia, la Federazione Ciclistica revocava il tesseramento del minore con disabilità nella categoria

junior sport in ragione di norme interne che escludevano la possibilità della pratica agonistica del

ciclismo da parte delle persone con disabilità, anche in presenza di un certificato medico che

attestava l'idoneità.

Pertanto, il Tribunale di primo grado accertava la natura discriminatoria del comportamento posto

in essere dalla Federazione Ciclistica e precisava che la norma interna della Federazione sulla cui

base era stato negato il tesseramento del minore era in contrasto con la disciplina prevista dal D.M.



4/3/1993 "in quanto stabilisce che, al fine del tesseramento degli atleti con disabilità intellettiva e relazionale, sia necessario che il tesserando produca un certificato di idoneità alla pratica di attività sportiva di tipo esclusivamente non agonistico, introducendo così previsioni maggiormente restrittive rispetto alla normativa ministeriale ed escludendo in radice la possibilità per i soggetti disabili di praticare lo sport del ciclismo a livello agonistico".

Per tali motivi il Tribunale di primo grado osservava che "<u>il complessivo comportamento tenuto</u> dalla F.C.I. nel caso di specie è stato discriminatorio, precludendo aprioristicamente e senza alcuna ragione giuridicamente apprezzabile l'accesso alla pratica agonistica del ciclismo alle persone che soffrono di disabilità di tipo intellettivo/relazionale (tra cui rientra il minore, anche nei casi in cui tale disabilità risulti, sulla base di accertamenti medici specializzanti, non ostativa in concreto alla pratica stessa)"

Avverso l'Ordinanza del Tribunale di Biella proponeva appello la Federazione Ciclistica Italiana sostenendo, tra l'altro, che alle persone con disabilità è riconosciuto "il diritto costituzionalmente garantito di svolgere attività agonistica fra soggetti del medesimo status, non già il diritto assoluto e incondizionato di tali soggetti a partecipare all'attività sportiva agonistica di ogni tipo effettuata da persone privo di handicap, senza il rispetto delle categorie previste dalle singole federazioni, le quali hanno una valenza oggettiva".

Con la Sentenza del 7 maggio 2024, la Corte rigetta tutti i motivi di appello formulati dalla Federazione e, in particolare, relativi al difetto di giurisdizione del giudice ordinario, alla violazione del D.M. del 4/3/1993, alla interruzione del procedimento di primo grado e al principio di mancata contestazione.

In particolare, la Corte d'Appello nel rigettare il ricorso della Federazione osserva che "la tesi della Federazione Ciclistica Italiana, secondo cui non sia assolutamente possibile per le persone in condizione di disabilità di svolgere attività sportiva agonistica unitamente a persone non in condizioni di disabilità, e in parte smentita dalle stesse difese svolte in sede di note di replica ex articolo 352 c.p.c. in cui F.C.I., pur ritenendo che il suo comportamento non sia stato discriminatorio ha rappresentato di essersi attivata e di avere segnalato alla FISDR ed al CIP l'opportunità di rivedere i regolamenti".

Ed ancora, si legge nella Sentenza che "la FCI ha rappresentato che in data 18. 11. 23 la FISDIR e la FCI hanno adottato un nuovo regolamento che consente agli atleti con disabilità intellettivo relazionale di svolgere alcune attività in forma agonistica anche su strada (sempre nei limiti



espressamente dettati dal nuovo regolamento), con ciò smentendo l'assunto posto a fondamento delle difese di primo grado secondo cui i regolamenti in allora vigenti non potessero consentire la pratica del ciclismo in forma agonistica da parte dei soggetti con disabilità".

In conclusione, la Corte ha ritenuto altresì di condividere la tesi del Tribunale di primo grado secondo cui il certificato medico ex D.M. 18.2.1982 soddisfa appieno i requisiti di cui al D.M. 4.3.1993 (certificato richiesto per l'attività agonistica sportiva "adattata" alle persone con disabilità).

Su tale aspetto, la Corte di Appello effettua un passaggio importante in quanto precisa che la Federazione nei propri atti "da atto che il DM 4.3.1993 disciplini il rilascio dell'attestazione di idoneità alla pratica sportiva per lo svolgimento di sport "adattati", ma non chiarisce (...) perché la presenza di disabilità possa giustificare l'imposizione di limitazioni anche quando non sia necessario alcun "adattamento", necessità peraltro neanche menzionata dal medico sportivo che ha visionato il paziente".

Pertanto, la Corte di Appello ritenendo infondata la tesi della Federazione ed in parte inammissibile l'appello, lo rigettava e confermava l'Ordinanza di primo grado emessa dal Tribunale di Biella.

*Commento a cura dell'Agenzia Nazionale Anffas Antidiscriminazione